Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da
MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 27/09/2024
Prot.n. 376174 del 27/09/2024
Clas. 02.01, fasc. 2024/7

OGGETTO: ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO - PERIODO 01 OTTOBRE 2024 – 30 SETTEMBRE 2025

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O3);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";

Piazza Grande, 16 - 41121 Modena
tel. 059 2032419/2032420
fax 059 2032560
sindaco@comune.modena.it

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da
MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

- la Deliberazione di Giunta regionale n.745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l’avvio del progetto”, con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”, che all’articolo 10 regolamenta le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di paglia e altro materiale vegetale nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;

Visti in particolare:

- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo;
- l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell’Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio, ad eccezione dei barbecue;
- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, nel caso in cui le previsioni modellistiche di qualità dell’aria formulate da Arpae il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indichino la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verifichino 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell’anno solare di riferimento;
- l’art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:

  a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;

  b) nelle zone di Pianura Ovest, di Pianura Est e dell’Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 che regolamenta gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;

Preso atto della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10 e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024 della Commissione europea (Procedura d'infrazione n. 2014/2147);

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, nonostante sia stato rispettato il valore limite giornaliero nel 2023, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO2, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;

Preso atto inoltre:

- che l'art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);
- che l'art.33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria" per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In” di cui alla DGR 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l’avvio del progetto”, la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

Vista inoltre l’Ordinanza Sindacale prot. 216130 del 31/05/2024 con la quale il Comune di Modena ha stabilito di:

- consentire la circolazione nell’area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell’aria ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127 del 21/12/2022;
- non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle medesime limitazioni previste dall’ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell’aria;

Verificato:

- che il Comune di Modena, compreso nella zona Pianura ovest, è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell’aria stabilite dal PAIR 2030;
- che la popolazione residente nel Comune di Modena al 31/12/2023 è pari a 183.763 abitanti;

Considerato che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia, nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi per metrocubo di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), con la sola eccezione dell’anno 2023, fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto che l’inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell’aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Verificato che dal 1° gennaio 2024 nel Comune di Modena si sono già registrati 34 superamenti del valore limite giornaliero fissato per le polveri PM10;

Preso atto che, come evidenziato nella Relazione Generale del PAIR 2030, nel Comune di Modena i macrosettori che contribuiscono maggiormente alle emissioni di PM10 sono il riscaldamento residenziale, in particolare l’uso delle biomasse legnose come combustibile che contribuisce, quasi in via esclusiva, alle emissioni di particolato primario legate al riscaldamento, e i trasporti su strada;

Ritenuto opportuno disporre, per l’anno in corso, come stabilito dall’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, essendo già stati registrati più di 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria “Giardini”, le seguenti misure locali aggiuntive:

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

- rafforzare il divieto, previsto dall'art. 22, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, di utilizzare nelle unità immobiliari comunque classificate, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe "3 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti, stabilendo il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- rafforzare il divieto, previsto dall'art. 15, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, ad eccezione dei barbecue, stabilendo il divieto anche per i barbecue;
- rafforzare il divieto, previsto dall'art. 16, comma 2, lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, di spandimento dei liquami zootecnici e di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificate dall'autorità competente, con esclusione delle tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030, stabilendo il divieto anche per le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- gli artt. 136 bis, ter, quater e quinques del vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art. 182 c.6bis del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- l'art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;

ORDINA

1. **nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025**, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

l'**Allegato 1**, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, dei seguenti veicoli privati:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

2. nelle domeniche, denominate domeniche ecologiche, comprese **nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025**, dalle 8.30 alle 18.30, nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente l'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, dei seguenti veicoli privati:
   - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
   - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
   - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
   - ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
3. la sospensione del divieto alla circolazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 nei seguenti giorni di festività: **venerdì 1° novembre, domenica 8 dicembre, mercoledì 25 dicembre, giovedì 26 dicembre 2024 e mercoledì 1 gennaio, lunedì 6 gennaio, venerdì 31 gennaio 2025**;
4. **nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025**, in tutto il territorio comunale:
   - 4.1. il divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
   - 4.2. al divieto di cui al punto 4.1, sono previste deroghe per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, come indicate nel bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria";
   - 4.3. il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto diversa dagli abbruciamenti di cui al punto 4.1, quali, ad esempio, falò e fuochi d'artificio, ad eccezione dei

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da
MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

barbecue, fatta salva la misura aggiuntiva disposta al successivo **punto 9.1**. In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;

5. **nel periodo 15/10/2024 - 15/04/2025, in tutto il territorio comunale**, l'obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

6. **nel periodo 01/01/2025 - 31/03/2025, in tutto il territorio comunale**, il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, altro) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

7. **nel periodo 01/10/2024 - 30/09/2025, in tutto il territorio comunale:**

   7.1. l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

   7.2. l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

8. **nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025**, l'adozione delle seguenti **misure emergenziali**, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

   8.1. nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente l'Allegato 1, dei seguenti veicoli:

   - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
   - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
   - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (veicoli Euro 6 A o Euro 6 B);
   - ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

8.2. in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030, fatta salva la misura aggiuntiva disposta al successivo **punto 9.2**;

8.3. in tutto il territorio comunale, è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, altro) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle", fatta salva la misura aggiuntiva disposta al successivo **punto 9.3**;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi;

9. **nel periodo 01/10/2024 - 31/12/2024**, **in tutto il territorio comunale**, l'adozione delle seguenti **misure aggiuntive**, ai sensi dall'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030**:**

9.1. è disposto il divieto di utilizzare barbecue a carbonella o legna all'aperto;

9.2. nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) indichi la necessità di attivare **le misure emergenziali**, è disposto il divieto assoluto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente;

9.3. è disposto il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, altro);

10. **l'area del centro abitato del Comune di Modena** in cui si applica il divieto di circolazione di cui ai **punti 1, 2 e 8.1** della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'Allegato 1 ed è delimitata come segue:
Tangenziale Nord Luigi Pirandello - Tangenziale Nord Giosuè Carducci - Tangenziale Nord Pasternak - Via Nuova Estense - Strada Bellaria - Strada Contrada - Via Giardini - Complanare Luigi Einaudi - Strada Modena-Sassuolo - Tangenziale Mistral.
Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori, individuati nell'Allegato 1 da P1 a P26:

- dall'uscita 12 della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P1 (Parcheggio Cimitero San Cataldo) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo e Piazzale Fulvio Setti;
- dall'uscita 12 della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P2 (Parcheggio Porta Nord) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo, Via Monsignore Neviani, Via Razzaboni, Via Pico della Mirandola, Via Levi Montalcini;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P2 (Parcheggio Porta Nord) percorrendo Viale La Marmora, Via delle Suore, Via Parenti, Via Ramelli, Via Pico della Mirandola, Via Levi Montalcini;

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

- dall’uscita 12 della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P3 (Parcheggio Direzionale Cialdini) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo, Via Ernesto Breda, Via Filippo Paolucci e Via Santi;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P3 (Parcheggio Direzionale Cialdini) percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi e dal parcheggio P3 alla Tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Via Santi, Via Paolucci, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P4 (Parcheggio Parco Ferrari) percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Zucchi, Via Emilia Ovest;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P5 (Parcheggio Piazzale Tien An Men) percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi, Via Paolucci, Viale Montecuccoli, Via Dogali, Piazza Giovani di Tien An Men e dal parcheggio P5 alla Tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Piazza Giovani di Tien An Men, Via Dogali, Viale Montecuccoli, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P6 (Parcheggio del Centro) per l'ingresso su Viale Fontanelli percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi, Via Paolucci, Viale Montecuccoli, Viale Fontanelli e dal parcheggio P6, ingresso Viale Fontanelli, alla Tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Viale Fontanelli, Viale Montecuccoli, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P6 (Parcheggio del Centro) per l'ingresso su Viale Monte Kosica percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Piazza della Cittadella, Viale della Cittadella, Viale Monte Kosica e dal parcheggio P6, ingresso Viale Monte Kosica, alla Tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Viale Monte Kosica, Viale della Cittadella, Piazza della Cittadella, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P7 (Parcheggio Darsena) percorrendo Viale La Marmora, Via delle Suore, Via Parenti, Via Ramelli, Via Pico della Mirandola, Via Levi Montalcini, Via Nonantolana, Via del Lancillotto;
- dall’uscita 12 della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P7 (Parcheggio Darsena) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo, Via Monsignore Neviani, Via Razzaboni, Via Pico della Mirandola, Via Levi Montalcini, Via Nonantolana, Via del Lancillotto;
- dall'uscita 5 della Tangenziale Nord Pasternak, direzione SUD, al parcheggio P8 (Parcheggio Torrazzi Sud) percorrendo Via Malavolti, Via Dalton e dal parcheggio P8 alla Tangenziale Nord Pasternak, direzione SUD, percorrendo Via Dalton;
- dall'uscita 4 (uscita Bologna – Torrazzi sud) della Tangenziale Nord Pasternak, direzione NORD, al parcheggio P8 (Parcheggio Torrazzi Sud) percorrendo Tangenziale Nord Rabin, Strada Santa Caterina, Via Malavolti, Via Dalton;
- da Viale dell'Indipendenza al parcheggio P9 (Parcheggio Questura) percorrendo Viale dell'Indipendenza, Via Divisione Acqui, Via Palatucci;
- da Viale dell'Indipendenza al parcheggio P10 (Parcheggio I Portali) percorrendo Viale dell'Indipendenza, Via Divisione Acqui, Viale dello Sport;
- dall'uscita 1 della Tangenziale Nord Pasternak al parcheggio P13 (Parcheggio Policlinico) percorrendo Via Emilia Est, Via del Pozzo, Largo del Pozzo;

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

- dall'uscita 25 di Via Nuova Estense al parcheggio P14 (Parcheggio Poliambulatori) percorrendo Strada Vignolese, Via Marzabotto e dal parcheggio P14 a Via Nuova Estense Pasternak percorrendo Via Marzabotto, Via del Pozzo, Via Emilia Est;
- dall'uscita 1 della Tangenziale Nord Pasternak al parcheggio P15 (Parcheggio Braghiroli) percorrendo Via Emilia Est, Via Campi, Via Braghiroli;
- dall'uscita 25 di Via Nuova Estense al parcheggio P15 (Parcheggio Braghiroli) percorrendo Strada Vignolese, Via Campi, Via Braghiroli;
- dall'uscita 25 di Via Nuova Estense al parcheggio P16 (Parcheggio Gottardi) percorrendo Strada Vignolese, Via Gelmini, Via Gottardi;
- dall'uscita 26 di Via Nuova Estense al parcheggio P16 (Parcheggio Gottardi) percorrendo Via Gottardi;
- dall'uscita 22 di Via Nuova Estense al parcheggio P17 (Parcheggio La Rotonda) percorrendo Strada Morane;
- dall'uscita 19 della Complanare Luigi Einaudi ai parcheggi P18 (Parcheggio Parco Amendola) e P19 (Parcheggio Saliceta S.Giuliano) percorrendo Via Giardini, Strada Panni;
- dall'uscita 21 di Strada Bellaria ai parcheggi P18 (Parcheggio Parco Amendola) e P19 (Parcheggio Saliceta S.Giuliano) percorrendo Strada Contrada, Via Giardini, Strada Panni;
- da Strada Formigina ai parcheggi P18 (Parcheggio Parco Amendola) e P19 (Parcheggio Saliceta S.Giuliano) percorrendo Strada Formigina, Stradello San Marone, Via Giardini, Strada Panni;
- da Strada Formigina al parcheggio P20 (Parcheggio Dell'Ariete) percorrendo Strada Formigina, Stradello S. Marone, Via dei Gemelli, Via del Capricorno, Via dell'Ariete e dal parcheggio P20 a Strada Formigina percorrendo Via dell'Ariete, Stradello Piradello e Strada Formigina;
- da Via Giardini al parcheggio P20 (Parcheggio Dell'Ariete) percorrendo Via Giardini, Stradello S. Marone, Via dei Gemelli, Via del Capricorno, Via dell'Ariete e dal parcheggio P20 a Via Giardini percorrendo Via dell'Ariete, Stradello Piradello, Strada Formigina, Stradello S. Marone e Via Giardini;
- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P21 (Parcheggio Raffaello) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Strada Formigina;
- da Strada di Cognento al parcheggio P21 (Parcheggio Raffaello) percorrendo Strada di Cognento, Strada Formigina;
- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P22 (Parcheggio Motorizzazione) percorrendo la Tangenziale sud Salvatore Quasimodo;
- dall'uscita 17a della Tangenziale Mistral, direzione NORD, al parcheggio P23 (Parcheggio Ist. Guarini-Wiligelmo) percorrendo Via D'Avia Sud, Viale Da Vinci, Viale Corassori e dal parcheggio P23 alla Tangenziale Mistral percorrendo Via Cattaneo, Via Saragat, Strada Formigina, Viale Da Vinci e Via D'Avia Sud;
- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P23 (Parcheggio Ist. Guarini-Wiligelmo) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Viale Galilei, Viale Da Vinci, Viale Corassori e dal parcheggio P23 alla Strada Modena-Sassuolo percorrendo Via Cattaneo, Via Saragat, Strada Formigina, Viale Da Vinci, Viale Galilei e Tangenziale sud Salvatore Quasimodo;
- dall'uscita 17a della Tangenziale Mistral, direzione NORD, al parcheggio P24 (Parcheggio Newton) percorrendo Via D'Avia Sud, Viale Da Vinci, Via Newton;

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P24 (Parcheggio Newton) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Viale Galilei, Viale Da Vinci, Via Newton;
- dall'uscita 17a della Tangenziale Mistral, direzione NORD, al parcheggio P25 (Parcheggio Polo Leonardo) percorrendo Via D'Avia Sud, Viale Da Vinci;
- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P25 (Parcheggio Polo Leonardo) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Viale Galilei, Viale Da Vinci;
- da Via Emilia Ovest al parcheggio P26 (Parcheggio Rosmini) percorrendo Via Emilia Ovest e Via Rosmini;

11. **Sono esclusi dal divieto** di circolazione di cui ai precedenti **punti 1, 2 e 8.1** i seguenti veicoli:
    - autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
    - autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
    - autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (**Allegato 2**, parte integrante della presente ordinanza);
12. **Sono** inoltre **esclusi dal divieto** di circolazione di cui al precedente **punto 1** i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127 del 5/12/2022, come disposto dall'Ordinanza Sindacale prot. 216130 del 31/05/2024;
13. **Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione**:
    - I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli utilizzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza nonché per interventi di ripristino e risanamento degli immobili purché muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di autocertificazione in caso di lavoratore autonomo;
    - II. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (autobus di linea, scuolabus, auto/autobus a noleggio con conducente, ecc.) e veicoli utilizzati da associazioni di volontariato/promozione sociale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità;
    - III. veicoli a servizio di persone provviste del contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del D.P.R. 151/2012;
    - IV. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
    - V. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

VI. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc.), farmaci, prodotti e attrezzature per uso medico (gas terapeutici, ecc.);

VII. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro;

VIII. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

IX. veicoli diretti alla revisione e al cambio pneumatici da estivi a invernali, purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;

X. veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale;

XI. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;

XII. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) adibiti al trasporto di attrezzature e merci per le imprese limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa, provvisti di documento di trasporto (DDT).

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);

b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

14. per la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico oltre alle limitazioni di cui alla presente Ordinanza valgono le disposizioni del Testo Coordinato Ordinanza ZTL prot. 85253 del 01/04/2020.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

a) ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e,

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;

b) l’uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l’uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 228,00;
c) l’inosservanza della disposizione di cui al precedente punto 4.1, per le fattispecie definite ai sensi dell’articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000;
d) l’inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 4.1 non ricompresa nelle fattispecie definite ai sensi dell’articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023 è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art.7 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
e) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 4.2, 5, 6, 7.1, 8.2, 8.3, 9.2 e 9.3 è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
f) l’inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punti 4.3 e 9.1 è punita con le sanzioni amministrative di cui dell'art. 26 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
g) l’inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 7.2 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 a carico del titolare dell’esercizio commerciale.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f) e g) in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell’Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l’agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Sindaco

Il Sindaco di Modena

MASSIMO MEZZETTI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Copia analogica predisposta ai sensi dell'art. 3-bis, c. 4-bis e 4-ter, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., tratta da documento informatico, predisposto e disponibile presso il Comune di Modena in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005, da
MASSIMO MEZZETTI
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 376174 del 27/09/2024

(da compilare in caso di stampa)

La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _____del _____, sottoscritto digitalmente da _____ il _____, con certificato valido dal _____al _____ (art. 23, c. 1, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Modena, li_____ L'incaricato_____ _____

(nome) (cognome)

_____

(firma dell'incaricato)

Il Sindaco

All. 1: Area soggetta alle limitazioni della circolazione veicolare

STRADE PERCORRIBILI ALL'INTERNO DELL'AREA

AREA SOGGETTA A RESTRIZIONE

PARCHEGGIO SCAMBIATORE

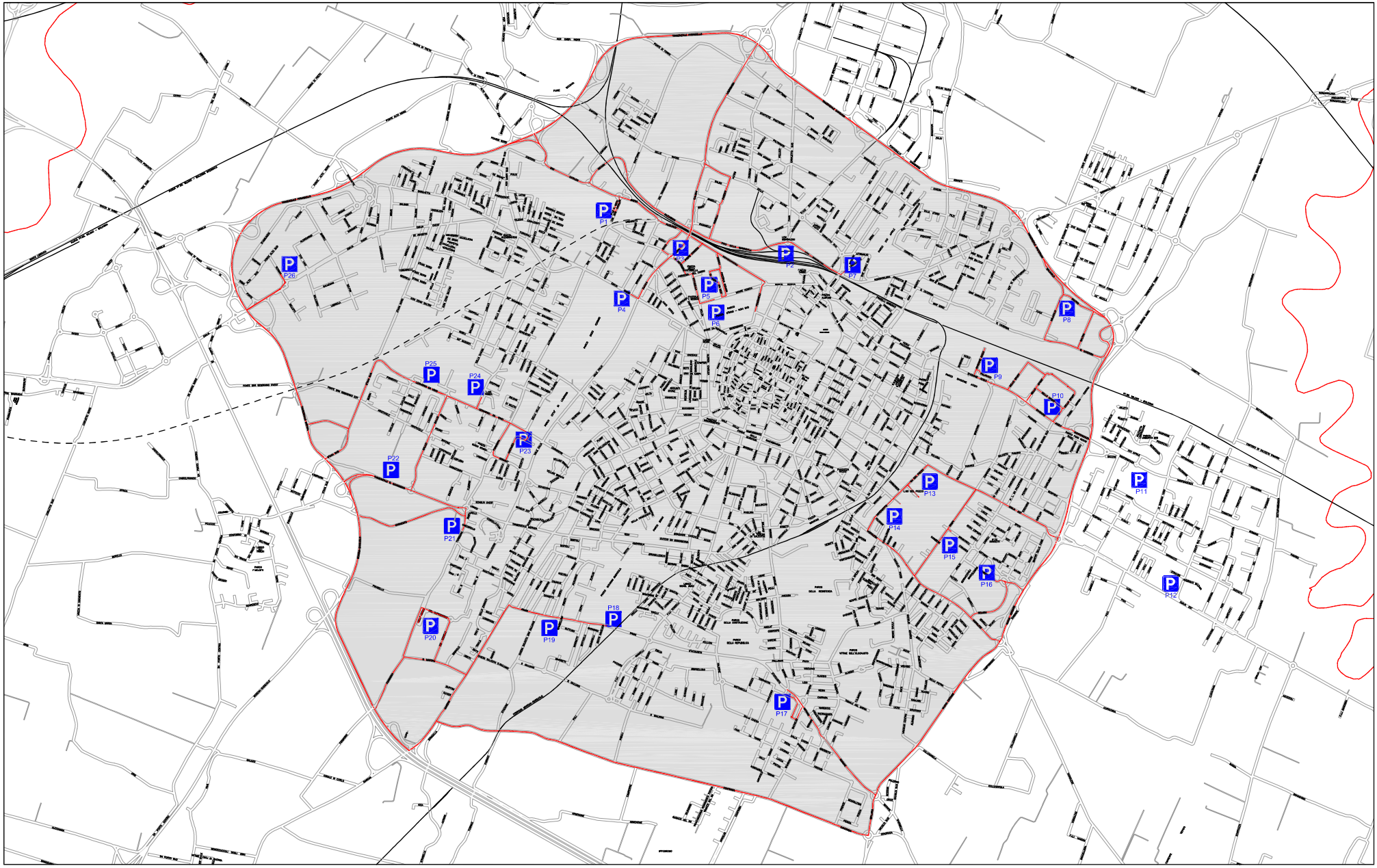

PARCHEGGI SCAMBIATORI

P1: Parcheggio Cimitero San Cataldo (Bus 2)
P2: Parcheggio Porta Nord (Bus 12, 13,14)
P3: Parcheggio Direzionale Cialdini (Bus 15)
P4: Parcheggio Parco Ferrari (Bus 4, 5, 9)
P5: Parcheggio Piazzale Tien An Men (Bus 7, 9, 10, 13)
P6: Parcheggio del Centro a pagamento (Bus,1, 4, 6, 7, 9, 10, 13)
P7: Parcheggio Darsena (Bus 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14)
P8: Parcheggio Torrazzi Sud (Bus 12)
P9: Parcheggio Questura (Bus 8)
P10: Parcheggio I Portali (Bus 8)
P11: Parcheggio Parco Berlinguer (Bus 8)
P12: Parcheggio Caduti Sul Lavoro (Bus 1, 8)
P13: Parcheggio Policlinico (Bus 7, 9)
P14: Parcheggio Poliambulatori (Bus 2, 4, 7)
P15: Parcheggio Braghiroli (Bus 7)
P16: Parcheggio Gottardi (Bus 7, 9)
P17: Parcheggio La Rotonda (Bus 3, 5)
P18: Parcheggio Parco Amendola (Bus 8)
P19: Parcheggio Saliceta S.Giuliano (Bus 8)
P20: Parcheggio Dell'Ariete (Bus 1B)
P21: Parcheggio Raffaello (Bus 1)
P22: Parcheggio Motorizzazione (Bus 4)
P23: Parcheggio Ist. Guarini-Wiligelmo (Bus 1, 12)
P24: Parcheggio Newton (Bus 4, 10, 12)
P25: Parcheggio Polo Leonardo (Bus 4, 10, 12)
P26: Parcheggio Rosmini (Bus 9)

All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
   a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
   b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
   c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
   d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
   e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
   f) telai con selle per il trasporto di coils;
   g) betoniere;
   h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
   i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
   j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
   k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
   l) furgoni blindati per il trasporto valori;
   m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
   a) trattrici stradali;
   b) autospazzatrici;
   c) autospazzaneve;
   d) autopompe;
   e) autoinnaffiatrici;
   f) autoveicoli attrezzi;
   g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
   h) autoveicoli gru;
   i) autoveicoli per il soccorso stradale;
   j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
   k) autosgranatrici;
   l) autotrebbiatrici;
   m) autoambulanze;
   n) auto funebri;
   o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
   p) autoveicoli per disinfezioni;
   q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
   r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
   s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
   t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
   u) autocappella;
   v) auto attrezzate per irrorare i campi;
   w) autosaldatrici;
   x) auto con installazioni telegrafiche;
   y) autoscavatrici;
   z) autoperforatrici;
   aa) autosega;
   bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
   cc) autopompe per calcestruzzo;
   dd) autoveicoli per uso abitazione;
   ee) autoveicoli per uso ufficio;
   ff) autoveicoli per uso officina;

gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..